CORTE D'APPELLO DI BARI

Sezione minori e famiglia

Il Presidente

Visto il D.L. n. 23 del 2020, art. 36, che ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, fissato dall'art. 83, commi 1° e 2° del D.L. n. 18 del 2020, all'11/5/2020;

Visto l'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

rilevato che detta norma, al 1° comma, stabilisce che: *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020";*

rilevato che, al terzo comma, il citato art. 83, stabilisce che: ***"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;*** *procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione";*

visto il decreto n. 243 del Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari in data 13/3/2020;

viste le Linee Guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, adottate nella seduta del 20/3/2020;

- rilevato che la finalità di detta normativa emergenziale è quella di contenere gli accessi e di evitare gli affollamenti negli uffici giudiziari;

- che, per il giorno 24 aprile 2020 è fissata l'udienza della Sezione;
ritenuto che tutti i relativi procedimenti, devono essere rinviati, atteso che nessuno di essi rientra tra quelli indicati al 3° comma dell'art. 83 cit, aventi carattere d'urgenza;

DISPONE

il rinvio al 16 novembre 2020 di tutte le cause già fissate per la data del 24/4/2020;

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato mediante comunicazione della Cancelleria da inserire nel SICID e da comunicare in via telematica ai difensori costituiti.
Dispone che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia comunicato al Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale di Bari ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, che provvederà ad inoltrarlo anche agli altri Consigli del Distretto, e che i Consigli tutti provvedano a pubblicarlo sui rispettivi siti web.
Bari, 16 aprile 2020

Il Presidente
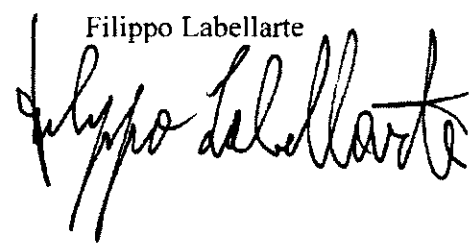
Filippo Labellarte